



Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.1043/T/25.34 del 13 ottobre 2025

Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Al Signor Capo
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Presidente Dott. Stefano Carmine De Michele
ROMA

Al Signor Direttore Generale del Personale
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
ROMA
Dottoressa Rita Russo
prot.dap@giustiziacerit.it
prot.dgp.dap@giustiziacerit.it
relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it

Al Signor Capo
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità:
Presidente Dott. Antonio Sangermano
ROMA

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità:
Dottoressa Silvia Mei
ROMA
prot.dgm@giustiziacerit.it

Oggetto: Schema di Decreto del Ministero di Giustizia recante <<Norme sullo svolgimento del corso di formazione iniziale per consiglieri penitenziari>>.

-OSSERVAZIONI Si.Di.Pe.-

Signori Capi dei Dipartimenti e Direttori Generali,

si premette che con la presente si fa seguito all'incontro svoltosi presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con il Direttore Generale del Personale, Dott.ssa Rita Monica Russo, il giorno 06.10.2025 alle ore 11.00, di cui alla nota di convocazione della Direzione Generale del Personale, Ufficio III- Relazioni sindacali GDAP n. 0404107.U del 24.09.2025 finalizzata a raccogliere le eventuali osservazioni in merito allo Schema di Decreto del Ministero di Giustizia recante le "Norme sullo svolgimento del corso di formazione iniziale per consiglieri penitenziari", inviato ad integrazione della predetta nota con mail m_dg.GDAP.25/09/2025.0405648.U.

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.

**Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -**

Come già anticipato nel corso del confronto avvenuto con il predetto Signor Direttore Generale del Personale, presente per il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità la dirigente del competente Ufficio della Direzione Generale del Personale e delle Risorse, si reputa opportuno formalizzare le osservazioni di questa Organizzazione Sindacale, essendo peraltro il Si.Di.Pe. il sindacato più rappresentativo del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria ex D. Lgs. n.63/2006¹.

Si rappresenta, in primo luogo, che all'**articolo 2, comma 2**, si inseriscono tra le materie oggetto di studio teorico quelle *“storico-filosofiche”*, mentre non risultano inserite quelle *“socio-psico-pedagogiche”*.

A questo proposito, si osserva che i dirigenti penitenziari sono individuati dal vigente Ordinamento Penitenziario e dal relativo Regolamento di Esecuzione, quali responsabili delle attività di osservazione e trattamento rieducativo sia dei detenuti sia di coloro che sono soggetti a misure penali nell'area penale esterna. Il Direttore, infatti, presiede e coordina l'équipe di osservazione e trattamento, che è composta da educatori, assistenti sociali, esperti ex art. 80 della Legge n. 354/75 (cioè, di *“esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti”*) ed ex art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 272/89 (cioè di *“esperti in pedagogia, psicologia, sociologia e criminologia”*). Di qui la necessità di fornire ai dirigenti penitenziari neo-assunti almeno un inquadramento generale di queste materie di studio, che, peraltro, non sono state oggetto di esame neppure nell'ultima procedura concorsuale bandita con il P.D.G. 27 novembre 2024 - per il reclutamento di 16 posti – poi elevati a 20 - a tempo indeterminato, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di dirigenti di istituto penitenziario di livello non generale dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

Tra le materie di studio, poi, più che le *“materie economiche”* – l'economia è la scienza della produzione – andrebbero contemplate, piuttosto, le materie della contabilità di stato e della contabilità “carceraria” – posto che i dirigenti penitenziari sono chiamati a svolgere le funzioni di ordinatori primari di spesa negli Uffici Inter-Distrettuali di Esecuzione Penale Esterna e di Funzionali Delegati in tutti gli altri istituti e Servizi che posson essere chiamati a dirigere nel corso della loro carriera.

Adeguate spazio andrebbe, poi, riservato, all'Ordinamento del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Personale del Comparto “Funzioni Centrali”, alla disciplina delle relazioni sindacali ed al diritto sanitario, nella sua applicazione nella complessa realtà degli istituti penitenziari – per adulti e per minorenni – e nell'area penale esterna, con particolare riferimento alla sanità penitenziaria a seguito del

¹ D.M. 16 luglio 2025 del Ministro per la Pubblica Amministrazione “Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2025-2027, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria.” (G.U.-Serie generale n.176 del 31 luglio 2025).

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.

**Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -**

suo completo passaggio al Servizio Sanitario Nazionale per effetto del D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230, "recante norme per il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419" e del D.P.C.M. 1 aprile 2008 *"Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"*.

All'**articolo 3, comma 3**, si prevede la possibilità che a svolgere le funzioni di segretario della Commissione di esame prevista per svolgimento della prova orale che si sostiene al termine del primo periodo di corso possa essere un funzionario del Corpo di Polizia Penitenziaria, si osserva a questo proposito che tale possibilità non era stata neppure prevista per il segretario della Commissione del Concorso bandito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con il P.D.G. innanzi citato. Infatti, tale funzione non rientra tra i compiti istituzionali previsti dalla Legge n. 395/90, né dai Decreti attuativi, né dal vigente Regolamento di Servizio del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria. Sicché si richiede di riservare più appropriatamente le funzioni di segretario ad un funzionario del Comparto "Funzioni Centrali".

Oltre allo studio teorico andrebbero, parallelamente, **incentivati momenti di applicazione pratica e di approfondimento operativo**, facendo tesoro dell'esperienza dei precedenti corsi di formazione, che, anche per la loro ridotta durata – dodici mesi anziché diciotto mesi – sono sembrati ai corsisti troppo sbilanciati sulla teoria e poco incentrati sulla prassi operativa. Utile ed opportuna sarebbe anche la previsione di periodi di tirocinio non soltanto all'interno degli istituti penitenziari, ma anche nei Provveditorati in ragione delle loro specifiche funzioni di indirizzo e coordinamento e di raccordo con il Dipartimento.

D'altronde, l'alto livello culturale dei vincitori dei concorsi ed il superamento di una procedura concorsuale di rango dirigenziale, presuppone già il possesso da parte dei consiglieri penitenziari di un adeguato bagaglio culturale.

Queste osservazioni sono poste all'attenzione delle SS.LL., con l'auspicio che siano opportunamente recepite, nell'interesse della categoria e per una proficua attività di formazione dei colleghi neo-assunti ma anche nell'interesse dell'Amministrazione che, attraverso la formazione, a partire da quella iniziale, può e deve perseguire gli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'azione amministrativa.

In tal senso si coglie l'occasione per sollecitare l'osservanza dei precetti in materia di formazione ed aggiornamento professionale del personale della carriera dirigenziale penitenziaria contenuti nell'articolo 6, del D.Lgs. n. 63/2006, che testualmente recita " *1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei funzionari sono assunti dall'Amministrazione, per la durata dell'intera carriera, come metodo permanente teso ad assicurare il costante adeguamento delle competenze*

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.

**Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale –**

manageriali allo sviluppo del contesto culturale, tecnologico e organizzativo di riferimento e a favorire il consolidarsi di una cultura di gestione orientata al risultato e all'innovazione.2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti:

- a) la formazione iniziale di durata di diciotto mesi;
- b) corsi obbligatori di formazione permanente su tematiche di interesse dell'Amministrazione da tenersi almeno ogni due anni;
- c) iniziative di aggiornamento e formazione per i dirigenti generali penitenziari su tematiche di specifico interesse professionale.

3. Le attività formative dei funzionari sono effettuate a cura dell'Istituto superiore di studi penitenziari.

4. L'Amministrazione promuove e programma anche lo sviluppo di percorsi di formazione presso le scuole delle altre amministrazioni statali, nonché presso soggetti pubblici e privati, e può inviare, con trattamento di missione, funzionari a seguire studi in particolari materie in Italia o presso amministrazioni ed istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità di bilancio”.

Si ringrazia per l'attenzione ed in attesa di riscontro si coglie l'occasione per inviare distinti saluti.

**Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella**

PRESIDENTE
Dott. Francesco D'Anselmo

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segreteria Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583

DO



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio III - Relazioni Sindacali

Alle Segreterie Generali/Nazionali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative
del personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria
LORO SEDI



Alla Direzione Generale della Formazione
Ufficio I – Affari Generali
ROMA

Al Direttore Generale del personale e della formazione del
Dipartimento di Giustizia Minorile di Comunità
ROMA

All'Ufficio II – Ufficio del personale dirigenziale, amministrativo e non di ruolo
Direzione Generale del Personale
SEDE

E, p.c.

Al Sig. Capo del Dipartimento
Ufficio I - Segreteria generale e del coordinamento interistituzionale
SEDE

Al Sig. Vice Capo del Dipartimento
Sezione II – Segreteria del Vice Capo del Dipartimento
SEDE

Al Sig. Capo del Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità
ROMA

Al Servizio video-conferenze CD
Ufficio del Capo del Dipartimento
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto del Ministero della giustizia recante <<norme sullo
svolgimento del corso di formazione iniziale per consiglieri penitenziari>>



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio III - Relazioni Sindacali

Le SS.LL. sono convocate presso l'aula Minervini di questo Dipartimento, in data 6 ottobre alle ore 11.00, per confrontarsi sullo Schema di decreto del Ministero della Giustizia, allegato alla presente, recante << Regolamento per la disciplina del corso di formazione iniziale dei consiglieri penitenziari della Carriera Dirigenziale Penitenziaria ai sensi dell'art. 5, co.1, del D. Lgs n.63/2006>>.

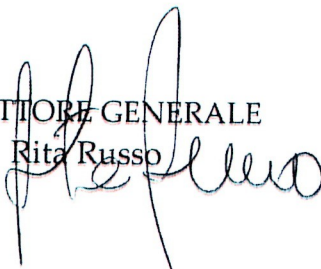
Si chiede alle SS.LL. di comunicare se parteciperanno in presenza o da remoto all'indirizzo e-mail relazionisindacali.dgp.dap@giustizia.it.

Qualora si intenda partecipare da remoto si chiede, altresì, di fornire all'indirizzo e-mail conferencecall.dap@giustizia.it l'indirizzo di posta elettronica a cui inoltrare il link di collegamento alla riunione sulla piattaforma Teams.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Rita Russo



Prot. m_dg.GDAP.25/09/2025.0405648.U - Ad integrazione della nota GDAP n. 0404107.U del 24.09.2025, si inoltra l'allegato mancante.

Da prot.dgp.dap@giustiziacert.it <prot.dgp.dap@giustiziacert.it>

A enrico.sbriglia@pec.it <enrico.sbriglia@pec.it>, sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com <sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com>, sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it <sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it>

Data giovedì 25 settembre 2025 - 10:16

--- MAIL BODY NON PRESENTE ---

convocazione OO.SS. Carriera Dir. Penit. Schema di decreto - corso formazione iniziale
consiglieri penitenziari.pdf

CCF_000420.pdf

Segnatura.xml



Ministero della Giustizia

Ufficio legislativo

Fasc. 3/1/1-309 (2021)

Al Capo di Gabinetto dell'On. Ministro
Sede

Oggetto: Schema di decreto del Ministro della giustizia recante: «norme sullo svolgimento del corso di formazione iniziale per consiglieri penitenziari».

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni concernenti l'oggetto, si rappresenta di essere in attesa delle verifiche tecniche e della conseguente "bollinatura" dello schema di decreto ministeriale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Tanto si rappresenta perché codesto Ufficio, prima di sottoporre l'articolato al parere del Consiglio di Stato, valuti se dare mandato ai due Dipartimenti interessati (dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità) di provvedere all'interlocuzione con le Organizzazioni sindacali rappresentative della categoria, così da velocizzare il successivo iter. Per tale eventualità, anche per comodità di reperimento, si inoltra lo schema in discorso.

Nell'attesa di eventuali determinazioni, si porgono distinti saluti.

Per il Capo dell'Ufficio legislativo

Antonio Mura

**SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA RECANTE:
«REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CORSO DI FORMAZIONE
INIZIALE DEI CONSIGLIERI PENITENZIARI DELLA CARRIERA
DIRIGENZIALE PENITENZIARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA
1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 63 DEL 2006»**



Il Ministro della Giustizia

- VISTO** l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154»;
- VISTO** in particolare, l'articolo 5, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 63 del 2006, il quale prevede che con regolamento del Ministro della giustizia «sono stabiliti le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, della durata di diciotto mesi, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, le modalità di svolgimento degli esami al termine del primo anno di corso, anche ai fini del superamento del periodo di prova, nonché le modalità di svolgimento degli esami al termine del corso ed i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario risultato idoneo»;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1-ter, il quale, in deroga alle disposizioni dettate dall'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto, prevede che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
- VISTO** il decreto del Ministro della giustizia 25 ottobre 2017, recante «Riorganizzazione delle strutture e delle funzioni delle articolazioni anche territoriali della Direzione generale della formazione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per la razionalizzazione e l'efficientamento delle loro attribuzioni, e recante misure di coordinamento informativo ed operativo ai sensi dell'art. 16 comma 2 del decreto del



Il Ministro della Giustizia

Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, necessarie ad assicurare l'unitarietà dei processi formativi avuto riguardo altresì alle competenze del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità anche nell'ambito trattamentale esterno degli adulti e dei minori e, in particolare, le disposizioni relative alla Direzione generale della formazione ed alla Scuola superiore dell'esecuzione penale;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del ;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del .

ADOTTA

il seguente regolamento

ART. 1

(Sede e programma del corso)

1. I vincitori dei concorsi per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria, nominati consiglieri penitenziari, sono ammessi al corso di formazione iniziale, a carattere residenziale, della durata di diciotto mesi presso la Scuola superiore dell'Esecuzione penale (di seguito "Scuola").
2. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo il programma stabilito dal direttore della Scuola - direttore generale della formazione, su proposta del consiglio della Scuola di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro della giustizia 25 ottobre 2017.



Il Ministro della Giustizia

3. La Scuola può integrare la formazione iniziale dei consiglieri penitenziari ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, del citato decreto del Ministro della giustizia 25 ottobre 2017.
4. Il corso promuove la cultura e l'etica istituzionale, nonché le attitudini e le capacità professionali necessarie a svolgere i compiti attribuiti ai funzionari della carriera dirigenziale penitenziaria dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.
5. Il corso è diviso in due periodi.

ART. 2

(Primo periodo del corso)

1. Il primo periodo del corso, che costituisce periodo di prova, dura dodici mesi e si articola in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo.
2. L'attività di formazione teorico-pratica, non inferiore a sei mesi, è rivolta allo studio delle materie giuridiche, economiche, storico-filosofiche e criminologiche connesse alle attività istituzionali del dirigente penitenziario, nonché all'apprendimento delle tecniche di analisi, elaborazione e gestione proprie del dirigente pubblico, dell'uso di strumenti informatici e delle tecniche di comunicazione e di mediazione in ambito relazionale. Durante lo svolgimento dell'attività di formazione di cui al primo periodo la Scuola assicura la presenza di docenti con compiti di indirizzo e di assistenza per agevolare l'attività di studio individuale.
3. L'insegnamento delle materie di cui al comma 2 è impartito attraverso lezioni frontali e con la partecipazione a conferenze, convegni e seminari organizzati presso la Scuola, altre istituzioni pubbliche di formazione o università pubbliche o private. La formazione teorico-pratica può essere svolta a distanza, presso il luogo di residenza o di domicilio del corsista.



Il Ministro della Giustizia

4. Il piano di studi prevede altresì moduli di approfondimento di una o più lingue straniere.
5. Il tirocinio operativo, non inferiore a quattro mesi, è svolto, secondo il ruolo di appartenenza dei consiglieri, negli istituti penitenziari, negli uffici di esecuzione penale esterna e negli istituti penali minorili.

ART. 3

(Modalità di svolgimento degli esami al termine del primo periodo di formazione e superamento della prova)

1. Al termine del primo periodo del corso, i consiglieri penitenziari sostengono un esame orale vertente su ciascuna delle materie di cui all'articolo 2, comma 2.
2. La prova è superata se il consigliere penitenziario riporta:
 - a) un voto non inferiore a 21/30 in ogni materia;
 - b) un voto non inferiore a 21/30 per il tirocinio prestato, attribuito dai direttori delle sedi ove esso è stato svolto secondo il modello unico contenuto nella scheda curriculare di cui all'articolo 5;
 - c) la valutazione positiva del direttore della Scuola sul comportamento, lo stile istituzionale e il profilo dirigenziale del consigliere penitenziario.
3. La commissione esaminatrice è composta dal direttore della Scuola, che la presiede, e da quattro componenti titolari e due supplenti, scelti dallo stesso direttore della Scuola tra i docenti delle materie oggetto di esame in modo da garantire la paritaria rappresentanza di docenti interni ed esterni all'amministrazione. Il direttore può individuare un supplente in caso di suo impedimento. Un funzionario del comparto funzioni centrali o un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria, di qualifica non superiore a commissario capo, svolge funzioni di segretario della commissione. Ai componenti della commissione non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.



Il Ministro della Giustizia

4. Con il superamento della prova di cui ai commi 1 e 2 il corsista è ammesso al secondo periodo del corso.

ART. 4

(Secondo periodo del corso)

1. Il secondo periodo del corso, della durata di sei mesi, si articola in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo durante i quali i consiglieri penitenziari svolgono:
 - a) periodi di tirocinio non inferiori a complessivi tre mesi nelle sedi operative del rispettivo ruolo;
 - b) periodi di formazione teorico-pratica non inferiori a complessivi due mesi sulle materie di cui all'articolo 2, nelle forme previste dal comma 3 dello stesso articolo.
2. All'inizio del secondo periodo, il consigliere penitenziario riceve da un docente del corso, di intesa con il direttore della Scuola, un argomento di ricerca a carattere interdisciplinare sulle materie del corso sul quale elabora una dissertazione scritta che discute al termine del semestre.

ART. 5

(Scheda curriculare)

1. La Scuola predispone per ciascun consigliere penitenziario una scheda curriculare che riporta l'attività svolta, il profitto ottenuto e le specifiche attitudini dimostrate durante lo svolgimento del corso.
2. La scheda è articolata nelle seguenti sezioni:
 - a) giudizio dei docenti sul profitto riportato nelle singole materie;
 - b) relazione dei direttori degli istituti o degli uffici sedi di tirocinio e conseguenti valutazioni;



Il Ministro della Giustizia

- c) valutazione del direttore della Scuola sul comportamento, lo stile istituzionale e il profilo dirigenziale.

ART. 6 (Esame finale)

1. Al termine del corso, il consigliere penitenziario è sottoposto a un esame finale consistente nella discussione della dissertazione di cui all'articolo 4, comma 2.
2. La discussione è svolta innanzi a una commissione presieduta dal direttore della Scuola e composta dal docente di cui all'articolo 4, comma 2, che svolge le funzioni di relatore della dissertazione, da un altro dei docenti delle materie seguite nel semestre in modo da garantire la paritaria rappresentanza di docenti interni ed esterni all'amministrazione. È possibile la nomina di supplenti del direttore e dei componenti da parte dello stesso direttore della Scuola. Si applica l'articolo 3, comma 3, ultimo periodo.
3. L'esame è superato se il consigliere riporta un voto non inferiore a 21/30.

ART. 7 (Giudizio di idoneità e graduatoria finale)

1. Il consiglio della Scuola di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro della giustizia 25 ottobre 2017, formula il giudizio di idoneità e forma la graduatoria finale del corso, distinta per ogni ruolo di appartenenza dei consiglieri.
2. La graduatoria finale è formata in base al punteggio riportato complessivamente da ciascun consigliere con la sommatoria:
 - a) del voto riportato nel concorso per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria ricondotto a trentesimi;



Il Ministro della Giustizia

- b) della media dei voti riportati nell'esame di cui all'articolo 3;
 - c) del voto conseguito nell'esame finale di cui all'articolo 6;
 - d) del giudizio formulato dai direttori delle sedi di tirocinio sui periodi svolti, espresso in trentesimi.
3. La graduatoria dei consiglieri penitenziari che hanno conseguito l'idoneità è trasmessa dal direttore della Scuola ai direttori generali del personale dell'amministrazione di appartenenza per i provvedimenti di competenza.

ART. 8

(Norme di comportamento)

1. Durante lo svolgimento del corso, il comportamento dei consiglieri penitenziari è improntato:
- a) alla limpida condotta, nei rapporti con superiori e colleghi;
 - b) al senso della disciplina e del rispetto della gerarchia, nell'osservanza delle norme regolamentari vigenti e delle direttive del direttore della Scuola;
 - c) al decoro della persona e dell'abito;
 - d) al senso del dovere durante le attività formative.

ART. 9

(Esclusione ed espulsione dal corso)

1. Sono esclusi dal corso coloro che:
- a) dichiarano di rinunciare al corso;
 - b) non superano la prova di cui all'articolo 3, comma 3;
 - c) non superano l'esame finale del corso di cui all'articolo 6;



Il Ministro della Giustizia

- d) sono stati assenti dall'attività corsuale per più di sessanta giorni anche se non consecutivi, per qualunque motivo diverso da quelli indicati dalla lettera e);
- e) sono stati assenti dall'attività corsuale per più di centosessanta giorni, anche se non consecutivi, per infermità contratta durante il corso o per maternità, se si tratta di personale femminile, e non sono stati ammessi al percorso formativo di recupero delle assenze di cui al comma 2, secondo periodo.

2. I consiglieri penitenziari di cui al comma 1, lettera e), sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri, sempre che nel periodo precedente al detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste dalle procedure per l'accesso alla carriera dirigenziale. È fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di valutare la pianificazione di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione.

3. Sono espulsi dal corso i consiglieri penitenziari responsabili di infrazioni punibili ai sensi degli articoli 81, 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. I provvedimenti di esclusione e di espulsione dal corso, nonché i provvedimenti concessivi del percorso formativo di recupero delle assenze sono adottati dal direttore generale del personale del dipartimento di appartenenza, su proposta del direttore della Scuola.

5. I provvedimenti di esclusione ed espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione, salvo il caso di personale partecipante alla riserva dei posti prevista dall'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria.



Il Ministro della Giustizia

ART. 10 (Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai vincitori dei concorsi indetti prima della data di entrata in vigore del decreto stesso.

ART. 11 (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Roma, il